

# Rapporto tra linguaggio giudiziario e cultura comune, in particolare nell'attività del Pubblico Ministero

Armando Spataro<sup>1</sup>

## 1. Premessa: il valore della comprensibilità degli atti giudiziari

La comprensibilità degli scopi e dei contenuti degli atti giudiziari è oggi uno dei pilastri su cui si fonda la credibilità dell'amministrare giustizia. All'opposto, la comunicazione scorretta ed impropria e l'eccesso di tecnicismi lessicali generano tra i cittadini errate aspettative e distorte visioni della giustizia, in sostanza disinformazione, così determinando ragioni di sfiducia nei confronti della magistratura.

Non è per caso che il Consiglio Superiore della Magistratura abbia emanato nella seduta dell'11 luglio 2018 le Linee Guida per l'organizzazione degli Uffici Giudiziari «ai fini di una corretta comunicazione istituzionale», quale espressione della necessità di trasparenza, controllo sociale e comprensione – da parte dei cittadini – della giustizia intesa come servizio, come funzione, come istituzione.

Ed è importante che la Scuola Superiore della Magistratura, oltre a sviluppare l'offerta formativa in materia di linguaggio giuridico per i magistrati in servizio, vi abbia stabilmente inserito uno specifico percorso di formazione destinato ai neo-magistrati in tirocinio, offrendo loro, con la collaborazione dell'Accademia della Crusca, molteplici approfondimenti sul linguaggio giuridico, diversificando il percorso formativo tra lo specifico funzionale ai magistrati giudicanti e quello del pubblico ministero.

Comunque, non può più considerarsi attuale il principio secondo cui “il magistrato parla con le sentenze”, valido forse in tempi normali, quando la critica a provvedimenti giudiziari, pur vigorosa e pungente, non trascinava nell'offesa, nell'aggressione o nella strumentalizzazione. Occorre oggi, invece, una testimonianza anche civile dei magistrati, pur nel dovuto rispetto della necessaria riservatezza in ordine ai processi in corso, della dignità e dell'equilibrio propri della funzione e senza ricercare canali privilegiati di autopromozione. Lo afferma anche l'art. 6 del Codice

etico dell'Associazione Nazionale Magistrati che non prevede affatto il silenzio di giudici e pubblici ministeri, allo stesso modo in cui la Carta non prevede cittadini dimezzati.

Ma la “testimonianza civile” richiede anche il preliminare impegno a rendere comprensibile all'esterno il contenuto degli atti giudiziari, grazie ad adeguate capacità. La distanza del linguaggio giudiziario da quello “comune” costituisce infatti un dato negativo, determinando difficoltà di comprensione da parte dei non giuristi, pur se tutte le lingue specialistiche costituiscono barriere più o meno alte per gli estranei che vogliono penetrare nel campo presidiato dai tecnici.

102 Del resto, ad evidenziare la concretezza del problema, basterà far riferimento al paradossale approdo, nel corso della “navigazione” nell'oceano del web, a siti che offrono la traduzione on line di testi scritti dal giuridichese all'italiano.

La lingua di chi amministra la giurisdizione deve essere chiara e comprensibile per garantire anche un diffuso controllo democratico, intrinseco all'esercizio del “potere giudiziario” ed ancor più necessario nel settore penale, dove le esigenze di corretta comunicazione possono essere ritenute forse superiori rispetto a quello civile, dovendosi motivare decisioni che possono incidere sulla libertà e su altri diritti fondamentali delle persone: coloro che per competenze istituzionali richiedono tali decisioni (i pubblici ministeri) e che le emettono (i giudici) devono farsi quindi carico di un ruolo sociale che compete loro.

In questo intervento, comunque, non si vuole parlare tanto della informazione sulla giustizia attraverso interviste, partecipazioni a talk show, comunicati stampa etc. (pure se alcuni riferimenti saranno inevitabili), ma di quella contenuta in atti giudiziari: al linguaggio giudiziario in senso stretto, pur essendo gli atti processuali finalizzati a specifici scopi e diretti a predeterminati destinatari, non può certo essere estranea, come si è detto, l'attenzione alla comprensibilità da parte dei cittadini, specie se si tratta di processi per fatti di pubblico interesse.

Un'ultima premessa va specificata: chi scrive ha alle spalle una esperienza pluridecennale di attività di pubblico ministero. Ovvio, dunque, che questo intervento riguarderà il settore del diritto penale e prevalentemente gli atti di competenza del pubblico ministero (categoria che di questi tempi non gode di particolare popolarità), pur se le relative tecniche redazionali non dovrebbero essere diverse da quelle utilizzate dai giudici per sentenze ed altre decisioni.

## **2. Rapporto tra verità, processo, linguaggio e redazione degli atti**

Il processo tende alla verità, quella appunto processuale, che auspicabilmente dovrebbe coincidere con la verità storica ed assoluta. Più realisticamente, si tratta della verità che gli uomini sono in grado di dimostrare.

Il processo è il luogo delle argomentazioni anziché delle certezze categoriche, perché processualmente possono esistere versioni diverse della stessa realtà: un magistrato, ad es., può trovarsi di fronte ad un testimone che inconsapevolmente dice il falso o a due rei confessi che danno una diversa ricostruzione del reato che pure hanno commesso in concorso, e ciò può avvenire per difetti di memoria, per lo stato emozionale in cui i fatti sono stati vissuti, per volontà di deviare l'accertamento della verità e per altre ragioni ancora.

103

Per raggiungere la verità nel processo, occorre che il giudice disponga di prove affidabili, altrimenti assolve, il che è verità per l'innocente, ma può essere interpretata come una rinuncia alla verità stessa dalle parti lese e dalla società, e può essere infine un risultato falso per il colpevole assolto.

Ma il giudice che emette il verdetto ed il pm che lo richiede devono saper spiegare l'iter delle rispettive conclusioni e ciò devono fare per le parti, per l'organo che si pronuncerà in caso di impugnazione, per la comunità dei cittadini... e per se stessi!

Vanno sempre evitati, comunque, l'uso della retorica gonfiata, l'eccesso di parole e lunghi percorsi argomentativi che spesso nascondono il vuoto probatorio, nonché l'uso di frasi ironiche, specie se ultronee rispetto allo stile e al contenuto degli atti giudiziari. Esempio recente di tale tendenza è l'ordinanza del GIP di Crotone dell'1 marzo 2023 che, nel convalidare il fermo di alcuni "scafisti" e nell'emettere l'ordinanza di custodia cautelare, ha usato espressioni come «In attesa dell'atteso ed osannato turismo croceristico, l'Italia per alcuni giorni scopre altri esotici viaggi alla volta di Crotone e dintorni», «Nel frattempo ha trovato tragica epifania quanto già in tante occasioni sfiorato e preconizzato», «Lungi dall'ergersi alla Cassandra di turno, chi scrive, gravato dagli orrori dell'ultima mareggiata pitagorica, si accinge a vagliare l'ultimo fermo». Afferma poi che negli ultimi mesi «gli aurighi dei natanti sono quasi esclusivamente di nazionalità turca» e che determinate circostanze risultano «di meridiana evidenza», come il fatto che «lo sbarco non può essere frutto di un epifenomenico accordo tra quattro amici al bar che, imbattutisi per caso fortuito in almeno 180 disperati, decidono di affrontare i perigli del mare per speculare sul desiderio di libertà dei disperati medesimi». «Ai posteri

il gravoso compito di raccogliere, valorizzare e riscontrare gli elementi sintomatici già agli atti». Ma sorprendente è stata anche la reazione del Giudice alle critiche di vari quotidiani: «Perché si stupisce? Io uso questo lessico, scrivo e parlo utilizzando una terminologia che per voi giornalisti può essere desueta, ma questo è un vostro problema». Si tratta, infatti, di «una terminologia in linea con il dramma»<sup>2</sup>.

Tornando all'uso della retorica ed all'eccesso di parole, si tratta peraltro di vizi che contraddicono il principio di ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.) e, per altro verso, quello di leale collaborazione tra le parti processuali e tra queste ed il giudice.

104 Ce lo chiede anche l'Europa, bastando qui citare il rapporto del 21.4.2016 del Consiglio d'Europa ove si afferma che le sentenze devono essere scritte in «clear language», ed il punto 16 della Magna Carta del 2010 dei Giudici Europei (Consiglio Consultivo dei giudici europei) presso il Consiglio d'Europa secondo cui «Gli atti processuali e i provvedimenti del giudice debbono essere redatti in linguaggio accessibile, semplice e chiaro...».

### **3. L'unitarietà dell'azione del PM nel corso delle varie fasi del processo**

L'attività del pubblico ministero, come si sa, è inevitabilmente unitaria, pur articolandosi in tre distinte fasi, quella delle indagini preliminari, quella che si colloca tra il promuovimento dell'azione penale ed il rinvio a giudizio e quella dibattimentale (a sua volta distribuita in tre momenti: richiesta di prova, formazione della prova e requisitoria finale). Ma unico deve sempre essere il filo conduttore della sua azione, in vista della decisione del giudice. Durante le indagini preliminari, il PM pensa al dibattimento e lo prepara; e così nella formulazione della richiesta di rinvio a giudizio. Ma nel dibattimento e nella requisitoria orale egli deve considerare persino la possibilità di una futura impugnazione e delle sue motivazioni.

Ogni fase, dunque, impone tecniche e tattiche che possono anche essere diversificate, ma tutte confluiscono in una strategia che ha per fine la coerenza e la difesa della costruzione accusatoria, in assenza di acquisizioni probatorie che impongano al PM l'abbandono delle sue scelte originarie o un loro diverso assestamento.

Già nella fase delle indagini, per i PM, essere chiari è un dovere, non una mera facoltà, il che deve spingere, pur facendo i conti con la complessità del

linguaggio tecnico, talvolta ineliminabile, ad evitare, nel raccogliere le prove e nell'illustrarle a supporto delle proprie richieste, di scrivere e parlare in modo esclusivo ed "elitario" (ad es., attraverso formule ricercate, eccesso di acronimi, brocardi latini, spesso frutto di narcisismo), comunque secondo un vocabolario certamente lontano dall'uso quotidiano ("financo", "eziandio", "cotale", "di guisa che", "di tal che", "ostensibile"...).

Nel processo penale, in particolare, il linguaggio del PM è prevalentemente scritto nella fase delle indagini ed orale in quella dibattimentale, ma la differenza a seconda delle fasi non è solo questa e nella stessa fase il linguaggio può essere diverso, come appresso si spiegherà.

L'attività del PM nella fase delle indagini preliminari, ad es., comporta attenzione alla chiarezza espositiva innanzitutto nell'ambito dei rapporti con la polizia giudiziaria e poi con i Giudici per le Indagini Preliminari.

Per quanto riguarda i rapporti con la polizia giudiziaria e con riferimento agli atti di competenza, vanno impartite precise disposizioni in ordine alla corretta redazione di documenti scritti (verbali, informative, riproduzione o sintesi di intercettazioni di conversazione) per evitare l'uso di terminologie improprie, le ripetizioni in atti successivi, le elaborazioni di ipotesi investigative prive di basi concrete, l'autoattribuzione di competenze che sono invece del PM.

Invece, per quanto riguarda i rapporti con i Giudici per le indagini preliminari, le questioni relative alla redazione ed impostazione degli atti di competenza del PM riguardano soprattutto le richieste di autorizzazione ad intercettazioni, quelle di provvedimenti cautelari personali e, al termine della fase delle indagini, le richieste di archiviazione o di rinvio a giudizio.

Anche in questo settore il CSM ha emesso delibere<sup>3</sup> che riguardano le modalità stilistiche di redazione chiara e sintetica di sentenze ed altri atti processuali, secondo criteri applicabili anche alla formazione degli atti di competenza del PM.

Peraltro, i provvedimenti mal costruiti degli inquirenti presentano un altro grave limite, quello di far «evaporare» le responsabilità penali su cui si indaga, che così rischiano di annegare in un mare di affermazioni non pertinenti e di ipotesi indimostrate che comunque colpiscono i cittadini. Fortunatamente i commi 1 e 2 del nuovo art. 115 bis cpp, approvato con il D. Lgs. 188/2021 (cd. Decreto sulla presunzione di innocenza), richiamano il dovere dell'Autorità Giudiziaria di non motivare gli atti giudiziari in modo ultroneo rispetto ai fini cui sono diretti.

Fondamentale, per il PM, è anche la redazione dei capi di imputazione contenenti, cioè, la precisazione delle violazioni di legge di cui gli indagati

ed imputati devono rispondere: devono essere correttamente formulati negli inviti a comparire rivolti agli indagati in vista degli interrogatori, nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis cpp, nelle richieste di rinvio a giudizio e in altri atti conclusivi delle indagini, come quelli previsti per riti speciali.

Per il PM il capo di imputazione rappresenta la massima espressione dell'attenzione al linguaggio da usare perché formalizza l'accusa da cui l'imputato deve/può difendersi e che legittima l'intervento delle possibili parti offese.

106 Deve essere formulato mediante citazione delle norme penali violate e descrizione del fatto e delle condotte oggetto dell'accusa, il tutto secondo lo schema previsto dal legislatore. Può essere aggiornato in corso d'opera rispetto a precedenti formulazioni (ad es., anche aggiungendo i nomi di altri responsabili identificati) ma non deve contenere riferimenti generici e valutazioni del PM (anche solo indirette) che semmai attengono ad altra fase del processo

Sempre per quanto riguarda la fase delle indagini preliminari, sono da rispettare le tecniche di corretta conduzione dell'esame dei testimoni e dell'interrogatorio degli indagati: non servono atteggiamenti autoritari, ma obiettività, rispetto di dignità e diritti, e uno sforzo per "scavare" nella personalità degli imputati e nelle ragioni dei reati da loro commessi. Ciò può determinare la costruzione di rapporti positivi anche con i peggiori criminali, di un ponte per consentire loro di passare da una sponda all'altra della vita.

Il modo di porre una domanda, infatti, non è mai neutrale e può influenzare la risposta e la creazione della realtà processuale, un principio logico da cui deriva il dovere di verbalizzare anche le domande.

Ciò serve anche negli interrogatori dei cd. "pentiti", cioè i collaboratori processuali, rispetto ai quali è meglio affrontare subito le ragioni vere della scelta di collaborare (per pentimento vero, per vendetta, per bisogno di protezione e prospettive di riduzione di pena e libertà, etc.).

Nel dibattimento, poi, le prove dichiarative orali assumono una funzione centrale secondo la logica del processo accusatorio, mentre la requisitoria finale deve essere pensata dal PM come progetto di sentenza che, proprio per questo, deve essere ispirata a chiarezza assoluta ed offrire al giudice un panorama completo ed ordinato dei fatti e di ciascuna delle prove acquisite.

La verità può emergere nella dialettica del dibattimento, ma può essere anche distrutta o compromessa attraverso meccanismi insidiosi ed inquinanti: tecniche di suggestione, di presentazione della persona dichiarante, di esaltazione dei suoi atteggiamenti, di strisciante primato delle emozioni sulla razionalità.

La professionalità e la deontologia del pubblico ministero e del difensore conoscono varie possibilità di concreta esplicazione nel dibattito e, in particolare, nella discussione finale, ma non è raro vedere pubblici ministeri che, al di là di ciò che la dialettica consente, abusano della loro collocazione a difesa dell'interesse pubblico permettendosi toni aggressivi o perentori nei confronti delle altre parti impegnate nella difesa di interessi personali, mostrando di ritenersi gli unici investiti del diritto di utile interlocuzione col giudice.

In via generale, comunque, la requisitoria, nell'illustrazione delle prove acquisite e nel proiettarsi verso la sentenza, impone il dovere di "lealtà e probità" che si concreta nella necessità di non operare forzature nella ricostruzione dei fatti oggetto del procedimento e di non utilizzare interpretazioni a loro volta forzate delle prove acquisite al solo fine di sostenere le tesi accusatorie di partenza, evitando di fare riferimento a "probabilità" e "quasi certezze" o al "non si può escludere che..."; anche a fronte di un quadro indiziario.

107

Ed il linguaggio della requisitoria può ben essere diverso a seconda che la sentenza debba essere emessa da giudici togati (monocratici e non) o da una Corte d'Assise composta da due giudici togati e sei giudici popolari: ma anche in questo caso sono sconsigliabili l'eccesso di parole, la retorica gonfiata ed i lunghi percorsi argomentativi che spesso danno l'idea di nascondere un vuoto probatorio.

Per finire sul linguaggio da usare nel processo penale, si può affermare dunque che esso ruota attorno alla motivazione delle decisioni ed alla possibilità di verifica delle medesime nei successivi gradi di giudizio, sicché spetta non solo al giudice evitare di enunciare giudizi di valore, ma anche al Pubblico Ministero astenersi dal formulare requisitorie che non siano fondate su elementi risultanti dagli atti, oggettivamente valutabili.

La precisa consapevolezza di tale vincolo, oltre che costituire un fondamentale bagaglio culturale per chiunque operi nel processo penale, rappresenta il centro di quel concetto di *cultura giurisdizionale* che è così profondamente radicato nel patrimonio etico-culturale della nostra Magistratura e che deve accomunare pubblici ministeri e giudici.

#### **4. Dalla tecnica di redazione degli atti processuali alla comunicazione pubblica sulla giustizia**

È necessario tornare alla percezione che i cittadini hanno delle modalità di amministrazione della giustizia. Ciò rimanda alle modalità della



pubblica comunicazione dei magistrati che hanno dato luogo a frequenti critiche secondo cui essi parlerebbero per rafforzare il peso dell'accusa o la propria immagine. Si tratta di accuse quasi sempre infondate, ma che traggono spunto da innegabili criticità: basti pensare alla prassi delle conferenze stampa teatrali e dei comunicati stampa per proclami, o all'autocelebrazione delle proprie inchieste con connesse accuse a chi si permette di esprimere dubbi e critiche. Ecco perché penso che sia necessario che i magistrati riflettano soprattutto su "come non si comunica", onde evitare i tentativi, anche in buona fede, di "espansione" a mezzo stampa del proprio ruolo fino ad includervi quelli degli storici, dei sociologi e dei moralizzatori della società.

108

Il Coordinamento delle Camere Penali della Lombardia Occidentale e la Camera Penale della Lombardia Orientale, ad es., hanno criticato con un documento del 7 marzo 2023 le dichiarazioni rilasciate pochi giorni prima dal Procuratore della Repubblica di Bergamo che, a proposito della inchiesta sulla diffusione del Covid in quel territorio, ha dichiarato che «Il materiale raccolto servirà non solo per le valutazioni di carattere giudiziario, ma anche scientifiche, epidemiologiche, di sanità pubblica, sociologiche, amministrative»<sup>4</sup> e che il suo «obiettivo è che la gente sappia quello che è successo»<sup>5</sup>. Ma «il processo penale – si legge nel documento degli avvocati – non è una caccia alle responsabilità per placare le disperate aspettative di giustizia delle persone...», specie considerando che «Al momento, non esiste alcuna verità, esiste solo un'ipotesi accusatoria predisposta da una parte in silenziosa solitudine ed in assenza di qualsiasi tipo di contraddittorio. Sarà un giudice terzo a decidere se, una volta accertati certi fatti e certi presupposti, siano ravvisabile responsabilità personali e colpevoli. Per il resto ci saranno gli storici». Condivido senza riserve tali considerazioni perché «il solo obiettivo dell'indagine penale è l'accertamento di reati penali e di responsabilità personale...»<sup>6</sup> Ogni altra valutazione non di carattere giudiziario può essere una ricaduta oggettiva dell'indagine penale.

Il dovere di informare è naturalmente irrinunciabile, purché esercitato nei limiti della legge, del rispetto della privacy e delle regole deontologiche, ma è anche necessario che i magistrati si guardino bene dal contribuire a rafforzare un'ormai evidente degenerazione informativa, che spesso determina febbre "giustizialista", alimentata da mostruosi "talk-show" ed attacchi alla politica ingiustificatamente generalizzati.

Le interviste, infatti, costituiscono spesso occasione per l'ampliamento degli spazi propri delle conferenze stampa: consentono ai magistrati, ad esempio, la costruzione di verità alternative rispetto a quelle accertate o



da accertare nei dibattimenti. Proliferano misteri senza fini e indimostrate responsabilità di un antistato tanto diffuso quanto indecifrabile: un noto PM ha dichiarato che Messina Denaro non veniva arrestato da quasi trent'anni perché conosceva troppi segreti! Se ne poteva dedurre, dunque, che le istituzioni lo preferivano latitante per evitare che li rivelasse! Ma le tesi di quel PM sono state smentite il 16 gennaio 2023, con l'arresto di Messina Denaro, a Palermo, dopo trent'anni di latitanza. Cosa penserà la gente? Che lo abbiano forse arrestato perché ormai, viste età e malattie da cui pare afflitto, ha dimenticato quei segreti?

Le corrette modalità di comunicazione impongono, poi, oltre che equilibrio e sobrietà, la massima spersonalizzazione delle notizie necessarie, attribuendo un'indagine di pubblico interesse all'Ufficio e non al singolo magistrato che l'ha condotta.

Non si deve dimenticare che il rispetto del giusto processo e dei diritti della difesa è raccomandato dalla Corte Edu anche con riferimento alle parole da usare nell'informazione.

## **5. Gli altri protagonisti della comunicazione relativa alla Giustizia (Avvocati, Politici, Giornalisti)**

I magistrati non sono ovviamente gli unici responsabili di questa pericolosa deriva cui contribuiscono anche strumentalizzazioni ad opera di appartenenti alle categorie degli avvocati, dei politici e degli stessi giornalisti.

Ma se l'informazione serve ai cittadini, essa va data con misura da parte di tutti gli "attori" che operano nel mondo della giustizia.

I Procuratori della Repubblica hanno il dovere di intervenire per correggere, anche di propria iniziativa, imprecisioni e *fake news* ed alle conferenze stampa teatrali devono preferire, in caso di notizie di pubblico interesse, comunicati stampa sobri ed essenziali, che hanno il pregio di diffondere parole e notizie precise, senza possibilità di interpretazioni forzate, come accade con i "racconti" a voce. Ed è pure inaccettabile la prassi di quei pubblici ministeri che, presentando pubblicamente le proprie indagini, le esaltano proponendosi come icone per le piazze plaudenti, spesso richiamando responsabilità e complotti di imprecise entità esterne e dei soliti "poteri forti", senza nome e senza volto.

È importante, dunque, che PM, Polizia Giudiziaria e vertici delle strutture operanti condividano la cultura della informazione appropriata per contenuto e tempistica, pur se soprattutto i magistrati rimarranno

sempre esposti a critiche, spesso strumentali, quando indagati ed imputati appariranno alle note “categorie protette”.

Ma è bene parlare anche delle molteplici strumentalizzazioni delle nuove modalità di comunicazione sulla giustizia addebitabili ad altri settori professionali e sociali.

### 5.1 *Avvocati e informazione*

110 Così come è stato sin qui fatto per le criticità comunicative dei magistrati, non si può tacere in ordine a certi comportamenti di non pochi avvocati che sfruttano la risonanza mediatica delle inchieste in cui sono coinvolti i loro assistiti, ed anzi le amplificano.

Anche grazie a tale propensione si afferma il processo mediatico, che – maggiormente deprimente se vi partecipano magistrati – diventa spesso più importante ed efficace di quello che si celebra nelle Aule di Giustizia e della sentenza cui è finalizzato. Come ha scritto Luigi Ferrarella, “su questo piano nessuno si salva, perché nel processo mediatico vince comunque il più scorretto, a prescindere dal lavoro che fa. Vince il magistrato più ambizioso o più vanitoso, come viene lamentato spesso; ma vince anche l’avvocato più aggressivo e scorretto; vince l’imputato più “eccellente”, vince il poliziotto-carabiniere-finanziere meglio introdotto nel circuito mediatico ai fini della sua progressione in carriera ...; e vince il giornalista più spregiudicato. Con un risultato micidiale anche sul modo in cui in una collettività democratica viene amministrata la giustizia”.

Inesistente, o comunque rara, è peraltro qualsiasi forma di autocritica della categoria anche rispetto a quegli avvocati che, subito dopo la pronuncia di una sentenza di condanna dei loro assistiti, anziché formulare, come è ben possibile, legittime critiche in modo pacato, si lasciano andare a commenti delegittimanti nei confronti dei giudici che hanno emesso la sentenza e dei Pm che hanno condotto le indagini.

### 5.2 *I politici e l’informazione sulla giustizia*

Si intende far qui riferimento al comportamento di quei politici ben attenti a sfruttare la propensione di vari organi di stampa non all’approfondimento delle affermazioni dei politici stessi provalate con insopportabile retorica, ma a determinarne comunque il massimo clamore.

Basti pensare agli ininterrotti attacchi alla magistratura accusata di politicizzazione ed a come, per mero scopo di supporto populista alle proprie scelte e posizioni, esponenti di rilievo di vari Governi e partiti

hanno presentato ai cittadini i famosi “pacchetti sicurezza” del 2008 e del 2009, e i “decreti sicurezza” del 2018 del 2019, o a come sono stati diffusi infondati allarmi sui pericoli per l’economia e sui rischi di attentati che deriverebbero per l’Italia dall’arrivo via mare di migranti irregolari. Tutto falso, ma ciò ha determinato consensi e non ha impedito il varo degli impresentabili D.L. del 2 gennaio 2023 n. 1, ora convertito in Legge 24 febbraio 2023, n. 15, che potrebbe essere ben definito “Decreto Anti – ONG” e il cosiddetto “Decreto- Cutro”, cioè il D.L. 10 marzo 2023, n. 20, conv. in L. 5 maggio 2023, n. 5.

### 5.3 *I giornalisti che producono l’informazione sulla giustizia*

111

I giornalisti spesso producono informazioni sulla giustizia prive di approfondimento e di verifiche, caratterizzate dalla ricerca di titoli e di forzature delle notizie al solo scopo di impressionare il lettore. Eppure dovrebbero essere gli osservanti più scrupolosi delle regole della corretta informazione, come peraltro molti di loro lo sono. Ma anche per questa categoria, la modernità ha imposto “anti-regole” pericolose ed inaccettabili, pur se fortunatamente esiste anche il giornalismo d’inchiesta che, dovunque, grazie ad approfondimenti seri, documentati e soprattutto liberi, dovrebbe ricercare – come i PM nelle indagini giudiziarie – la verità dei fatti: Julian Assange ne è un esempio, pur nella bufera che sta vivendo da anni.

È così anche in Italia? Purtroppo non sempre. I citati vizi originati dalla moderna informazione, in particolare da quella ormai dominante sul web, impongono assoluta rapidità di diffusione delle notizie. Ma se le notizie diffuse risultano poi false o imprecise non si tratta affatto di una buona informazione, specie se l’indomani, i quotidiani titolari dei siti web non correggeranno gli errori. E cosa dire, poi, di altre modalità poco corrette di interlocuzione ed informazione nel settore della giustizia (al quale mi limito)? Spesso un commento informale di un magistrato diventa un’intervista mai rilasciata o autorizzata, mentre titoli in rilievo e virgolettati lasciano pensare a dichiarazioni clamorose rilasciate dalle persone intervistate, pur se quasi mai quelle parole sono state pronunciate da alcuno e spesso, anzi, i contenuti degli articoli ne smentiscono i titoli. Parlandone con qualche autorevole giornalista, mi è stato risposto che si tratta della moderna tecnica ormai utilizzata dai giornali per attirare l’attenzione dei lettori e che, aggiunge chi scrive, spesso tende ad assecondarne le peggiori pulsioni populiste.

Questi sono oggi alcuni dei più diffusi vizi del giornalismo moderno che si occupa della giustizia, pur dovendosi rendere onore, invece, ai

tanti giornalisti che fanno il loro dovere con assoluta professionalità e correttezza, senza sconti per alcuno ed a quelli tra loro che, in ogni parte del mondo, sono morti o sono stati perseguitati nell'adempimento del loro dovere.

112 Il mio sogno è di vedere il mondo della giustizia popolato da giornalisti “factcheckers” che, anziché cercare documenti in modo scorretto, provvedano ad eventualmente richiederli con formali istanze. A tal proposito, sono utili ricordare le direttive specifiche di varie importanti Procure della Repubblica secondo cui anche giornalisti ed altre persone interessate possono proporre istanza di accesso agli atti e di eventuale rilascio di copie, ai sensi dell'art. 116 c.p.p., illustrando il pubblico interesse e la rilevanza che caratterizzano certe notizie. I giornalisti non vedrebbero mai depotenziato, in tal modo, il loro ruolo ed il diritto di selezionare le notizie di interesse.

## **6. La necessità di una riflessione comune su informazione e giustizia**

Sono da tempo intervenuti codici deontologici per magistrati, avvocati e giornalisti, cioè per tre delle principali categorie protagoniste del rapporto tra comunicazione e giustizia: tali codici sono sempre più mirati a disciplinare diritti e doveri connessi all'esercizio delle rispettive citate funzioni, ma i vizi sin qui esposti – ed altri ancora – permangono ed anzi rischiano di amplificarsi, spesso sconfinando nell'illecito penale.

Non occorre – allora – invocare nuove regole deontologiche e sanzioni, quanto applicare quelle esistenti e comunque dar luogo ad un confronto diffuso, serrato e corretto tra le categorie interessate a dar luogo a prassi corrette d'informazione, di cui – però – vanno conosciuti e rispettati i confini, diversi a seconda delle fasi del processo e comunque giustamente rispettosi delle regole poste a tutela della privacy delle persone e della presunzione di innocenza di indagati e imputati.

L'auspicio è che tutti i magistrati, qualunque sia la funzione da loro svolta (ma in particolare i pubblici ministeri), siano ben consapevoli che la propria autorevolezza e credibilità non dipendono dallo spazio e dal rilievo eventualmente riservati dalla informazione alla loro attività professionale, ai loro volti ed ai loro nomi, ma dai risultati attestati nelle sentenze definitive. È anche questo che dà corpo alla fiducia nella Giustizia.

Il magistrato, dunque, sia protagonista virtuoso di corretta comunicazione e di ogni utile interlocuzione nel dibattito sui temi della giustizia:

dipenderà soprattutto da loro se i cittadini comprenderanno quali sono le ragioni per cui nessuno può farli tacere e quali i limiti del loro diritto-dovere di informare.

## Note

<sup>1</sup> Il presente intervento contiene riflessioni tratte da sue relazioni tenute in corsi di formazione della Scuola Superiore della Magistratura ed in altre sedi, nonché da vari suoi articoli pubblicati su riviste e testi giuridici. Contiene anche, con il consenso degli autori, brani tratti da relazioni sul tema in intestazione di Ernesto Aghina, presidente del Tribunale di Torre Annunziata e di Patrizia Bellucci, già Docente di Sociolinguistica presso l'Università degli Studi di Firenze.

<sup>2</sup> «Corriere della Sera», 3 marzo 2023.

<sup>3</sup> Importanti quelle del 5 luglio 2017 e del 20 giugno 2018.

<sup>4</sup> «Corriere della Sera», 2 marzo 2023.

<sup>5</sup> «La Stampa», 2 marzo 2023.

<sup>6</sup> Edmondo Bruti Liberati, «La Stampa», 8 marzo 23.



Forum:  
*Il nostro generale.*  
Quando l'etica aiuta la storia



